

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta n. 373

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente RONCONI

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. – Disciplina dell'agriturismo*

– e petizione n. 1215 ad essi attinente

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3438. Assorbimento del disegno di legge n. 2801 e della petizione n. 1215)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 3, 4
DELFINO, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali</i>	4

(3754) *Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri (Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 6, 7, 8
DELFINO, <i>sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali</i>	7
DE PETRIS (<i>Verdi-Un</i>)	7
PIATTI (<i>DS-U</i>)	7
ALLEGATO (<i>contiene i testi di seduta</i>)	9

N.B.: Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; UDC Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (CCD-CDU): UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Rosa nel pugno: Misto-Rnp; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur..

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3438) *Disciplina dell'agriturismo*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli ed altri; Losurdo ed altri; Rossiello ed altri; Rocchi

(2801) *RIPAMONTI. - Disciplina dell'agriturismo*

- e petizione n. 1215 ad essi attinente

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3438. Assorbimento del disegno di legge n. 2801 e della petizione n. 1215)

* **PRESIDENTE**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge n. 3438 e del disegno di legge n. 2801.

All'ordine del giorno é iscritto anche l'esame della petizione n. 1215.

Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, essa verrà discussa congiuntamente al disegno di legge in quanto attinente alla medesima materia.

Ricordo preliminarmente che la Commissione agricoltura, dopo un ampio e approfondito dibattito svoltosi in sede referente, anche con l'audizione delle categorie interessate, sui disegni di legge in titolo, aveva adottato come testo base il disegno di legge n. 3438, recante una disciplina organica ed innovativa dell'agriturismo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Sottolineo, in particolare, che il disegno di legge n. 3438 innova profondamente la precedente regolamentazione in materia di agriturismo, adottata circa venti anni fa con la legge n. 730 del 1985, al fine di adeguarla, da un lato al riformato Titolo V della Costituzione, soprattutto sotto il profilo del riparto delle competenze fra Stato e Regioni e, dall'altro, ai nuovi indirizzi emergenti in ambito europeo in merito al comparto primario, ispirati alla multifunzionalità intesa come diversificazione delle attività delle aziende agricole.

Ricordo, inoltre, che la Commissione agricoltura nella seduta di giovedì scorso ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3438, approvando un emendamento all'articolo 16, relativo alla clausola di copertura finanziaria, redatto al fine di conformarsi al parere di nulla osta condizionato espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In tale sede, la Commissione ha preso atto altresì del parere non ostativo con osservazioni espresso dalla 1^a Commissione permanente e ha proposto l'assorbimento del disegno di legge n. 2801, esaminato congiuntamente in virtù della coincidenza dei contenuti normativi, nonché della petizione n. 1215 ad esso attinente.

Ricordo inoltre che, a seguito della richiesta avanzata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, con il consenso unanime

di tutti i Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione e avendo altresì il Governo prestato il proprio assenso al trasferimento dei disegni di legge in titolo alla sede deliberante, il Presidente del Senato ha disposto la nuova assegnazione dei disegni di legge n. 3438 e n. 2801, fermi restando i pareri già richiesti.

Alla luce dell'esigenza di accelerare i tempi di approvazione del provvedimento, che dovrà poi essere trasmesso all'altro ramo del Parlamento per l'ulteriore lettura, propongo pertanto che la Commissione adotti sin d'ora quale testo base per il prosieguo dei lavori il testo del disegno di legge n. 3438, come approvato in conclusione dell'esame in sede referente (pubblicato in allegato ai Resoconti della seduta odierna), dando per acquisiti sia il dibattito già svoltosi in sede referente, sia le fasi dell'esame già svolte, ivi compresa l'acquisizione dei prescritti pareri.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. A nome del Governo concordo con la proposta del Presidente.

* PRESIDENTE, *relatore*. Tenuto conto dell'esigenza di consentire l'effettiva trasmissione del testo quanto prima alla Camera dei deputati, propongo inoltre di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al testo risultante dall'esame in sede referente e ora adottato anche in sede deliberante quale testo base.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, passiamo all'esame degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 10.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 13.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 14.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 15.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

(All'unanimità).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2801.

Con l'approvazione del disegno di legge, l'esame della petizione n. 1215 si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

Ringrazio i colleghi per l'impegno mostrato ed esprimo piena soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione.

Auspico dunque che il provvedimento possa essere sollecitamente esaminato dalla Camera dei deputati, in vista della sua definitiva approvazione.

(3754) Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini ed altri; Preda ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

* PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge n. 3754.

Ricordo che nella seduta del primo febbraio scorso si è svolta la discussione generale; non avendo altro da aggiungere rispetto a quanto detto in fase di illustrazione del provvedimento rinuncio ad intervenire in replica.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Per le stesse ragioni rinuncio anche io ad intervenire in sede di replica.

* PRESIDENTE, *relatore*. Informo che sono pervenuti i pareri della 1^a, della 2^a e della 14^a Commissione e che deve ancora pervenire il parere della 5^a Commissione permanente.

Ricordo che tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge (pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta del 1° febbraio) sono stati ritirati e che sono stati presentati due ordini del giorno 0/3754/1/9^a e 0/3754/2/9^a, pubblicati in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Invito pertanto i presentatori ad illustrarli.

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Do per illustrato l'ordine del giorno 0/3754/1/9^a, a mia firma, concernente l'esigenza di procedere ad una revisione complessiva del sistema sanzionatorio relativo ai reati in campo alimentare.

PIATTI (*DS-U*). Do per illustrato l'ordine del giorno 0/3754/2/9^o, a mia firma, in materia di tutela della denominazione «Aceto balsamico di Modena».

PRESIDENTE, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

DELFINO, *sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore*. Senatrice De Petris, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

DE PETRIS (*Verdi-Un*). Insisto.

(*Il Presidente accerta la presenza del numero legale*).

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3754/1/9^a, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

(*All'unanimità*).

PRESIDENTE, *relatore*. Senatore Piatti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno da lei presentato?

PIATTI (*DS-U*). Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/3754/2/9^a, presentato dal senatore Piatti e da altri senatori.

È approvato.

(All'unanimità).

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3438

testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari; de Ghislanzoni Cardoli, Misuraca, Scaltritti, Collavini, Amato, Bianchi Dorina, Cuccu, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Lavagnini, Leone Antonio, Marinello, Marras, Masini, Nicotra, Onnis, Ricciuti, Romele, Santori, Scherini, Tarditi, Verro, Zama e Dell'Anna; Losurdo, Fasano, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis e Villani Miglietta; Rossiello, Rava, Preda, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Sandi e Stramaccioni; Rocchi.

DISEGNO DI LEGGE N. 2801

d'iniziativa del senatore Ripamonti

Disciplina dell'agriturismo

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REFERENTE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3438 E 2801

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art. 2.

(Definizione di attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agriturbistica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo.

Art. 3.

(Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agriturstico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art. 4.

(Criteri e limiti dell'attività agriturstica)

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturstica.

2. Affinché l'organizzazione dell'attività agriturstica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *b*), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;

b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;

c) le quote di cui alle lettere *a*) e *b*) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;

d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;

e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera *c)*, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività.

5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *d)*, possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

Art. 5.

(Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica.

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie.

Art. 6.

(Disciplina amministrativa)

1. L'esercizio dell'attività agriturbistica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agriturbistica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

3. Il titolare dell'attività agriturbistica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

Art. 7.

(Abilitazione e disciplina fiscale)

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agriturbistica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di forma-

zione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art. 8.

(Periodi di apertura e tariffe)

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

Art. 9.

(Riserva di denominazione. Classificazione)

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art. 10.

(Trasformazione e vendita dei prodotti)

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 11.

(Programmazione e sviluppo dell'agriturismo)

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

(Attività assimilate)

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art. 13.

(Osservatorio nazionale dell'agriturismo)

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

(Norme transitorie e finali)

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 3754

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Collavini, Amoruso, Biondi, Camo, Catanoso, Cuccu, D'Agrò, Di Teodoro, Fontanini, Fragalà, Fratta Pasini, Gallo, Iannuccilli, Lavagnini, Lorusso, Lucchese, Mancuso Filippo, Marinello, Masini, Messa, Milanese, Nan, Nicotra, Onnis, Patria, Pezzella, Pittelli, Romoli, Rosso, Russo Antonio, Sanza, Scaltritti, Stefani, Stradella, Tarantino, Tarditi, Vascon, Verdini, Vito Alfredo e Zama; Preda, Rava, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Sandi, Stramaccioni, Nannicini, Rossiello, Capitelli e Franci

Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3754

0/3754/1/9^a

DE PETRIS, SODANO Tommaso, PIATTI, BASILE, ROLLANDIN

«La 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica
in sede di esame degli articoli 33, 34 e 35,
premesso che:

il Capo VI contempla una completa revisione del sistema delle
sanzioni per la violazione delle norme sulla produzione e sulla commer-
cializzazione dei mosti, dei vini e degli aceti;

preso atto che:

risultano fra l'altro soggette solo a sanzioni pecuniarie violazioni
che possono rivestire particolare rilievo per la salute pubblica e per la qua-
lità dei prodotti vitivinicoli, fra le quali l'impiego di sostanze con effetti
potenzialmente nocivi per la salute e la detenzione negli stabilimenti di
produzione di sostanze vietate dalla norme vigenti;

considerato che:

la rilevanza delle violazioni in questione ed i riflessi negativi che
potrebbero ingenerarsi per la sicurezza dei consumatori e per l'immagine
dell'intera filiera vitivinicola italiana, rendono opportuno un riesame della
questione nell'ambito di una revisione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in materia di depenalizzazione dei
reati in campo alimentare;

impegna il Governo:

ad esaminare con urgenza l'opportunità di una revisione comples-
siva del sistema sanzionatorio relativo ai reati in campo alimentare, nel-
l'ambito del quale collocare un inasprimento delle sanzioni per le viola-
zioni di più evidente rilievo concernenti la produzione e la commercializ-
zazione di mosti, vini ed aceti.».

0/3754/2/9^a

PIATTI, DE PETRIS, BASILE

«La 9^a Commissione permanente del Senato della Repubblica
in sede di esame degli articoli riferiti al Capo III e dell'articolo 47,

considerato che:

il decreto ministeriale (D.M.) 3 dicembre 1965, avente ad oggetto le caratteristiche di composizione e le modalità di preparazione dell'«Aceto balsamico di Modena», è tuttora vigente dal momento che non ne è prevista l'espressa abrogazione;

rilevato che:

il disegno di legge non prevede una nuova disciplina in materia di riconoscimento della denominazione «Aceto balsamico di Modena», la quale determinerebbe l'abrogazione implicita del citato D.M.;

impegna il Governo:

ad assicurare la prosecuzione dell'applicazione del citato D.M. 3 dicembre 1965 finché non intervenga, anche in sede comunitaria, una nuova disciplina della materia.».

